

**Deliberazione n. 10/2022/VSGO**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario (relatore)
dott.ssa Elisa Borelli	referendario

**Adunanza del 26 gennaio 2022**

**Comune di Rimini**

**Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie**

**(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

**al 31/12/2017 (anno 2018), 31/12/2018 (anno 2019)  
e 31/12/2019 (anno 2020)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, "Tusp");

Visto, in particolare, l'art. 20 che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - relazione 2019;

Vista la deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2021;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del Tusp;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del

Tusp, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che il **Comune di Rimini** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 13 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31 dicembre 2017, trasmessa ai sensi dell'art. 20 del Tusp;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 17 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del "Documento unitario 2019" composto dalla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie, dalla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018 e dal piano di razionalizzazione periodica di alcune di esse, trasmessa ai sensi dell'art. 20 del Tusp;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 15 dicembre 2020 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del "Documento unitario 2020" composto dalla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie, dalla ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute al 31 dicembre 2019 e dal piano di razionalizzazione periodica 2020 di alcune di esse, trasmessa ai sensi dell'art. 20 del Tusp;

Vista la nota istruttoria prot. SC\_ER 3745 del 6 ottobre 2020;

Vista la documentazione e gli elementi conoscitivi forniti dall'Ente in risposta alla predetta richiesta in data 21 ottobre 2020, acquisita al protocollo SC\_ER 3921 e gli ulteriori aggiornamenti trasmessi in data 7 gennaio 2021 (prot. SC\_ER 78) e in data 15 ottobre 2021 (prot. SC\_ER 9588);

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, da remoto per la camera di consiglio del 26 gennaio 2022;

Udito il relatore dott.ssa Khelena Nikifarava;

## **PREMESSO CHE**

**I.** Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, di quello predisposto dal Comune di Rimini.

Dal piano dell'Ente risultava un perimetro societario di 18 partecipazioni di cui cinque dirette e 13 indirette (possedute tramite la controllata Rimini Holding s.p.a.) Non erano incluse le altre partecipazioni indirette in quanto possedute per il tramite di società non controllate o non soggette a controllo monocratico da parte del Comune.

Il piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 prevedeva la cessione della partecipazione diretta in Itinera s.r.l. consortile, della partecipazione indiretta in Amfa s.p.a., e la parziale cessione della partecipazione in Hera s.p.a, oltre alla fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna acque – Società delle fonti s.p.a.

**II.** In data 28 marzo 2017, con la deliberazione n. 56/2017/VSGO, questa Sezione ha esaminato la relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Rimini ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, rilevando, come principale criticità, il prolungarsi dei tempi di realizzazione di alcune decisioni assunte rispetto a quanto inizialmente prospettato nel piano ed, in particolare, la parziale sospensione delle decisioni circa le tre società del settore fieristico (Rimini Fiera s.p.a., Rimini Congressi s.r.l. e Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.), il protrarsi delle attività finalizzate ad attuare la prevista fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a., il rinvio della vendita del 20 per cento del pacchetto azionario di Amfa s.p.a. (detenuto da Rimini Holding s.p.a.), l'allungamento dei tempi della liquidazione di Itinera s.r.l.

**III.** Il Comune di Rimini ha successivamente trasmesso, in data 6 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del Tusp, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio comunale il 28 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie. La revisione ha riguardato tutte le partecipazioni societarie dirette e le indirette di primo e secondo livello (detenute tramite Rimini Holding s.p.a.) possedute al 23 settembre 2016.

Il suddetto piano di razionalizzazione è stato esaminato da questa Sezione

nella deliberazione n. 126/2018/VSGO, approvata nell'adunanza dell'8 novembre 2018, rilevando le seguenti principali criticità:

- l'esclusione dal piano di razionalizzazione delle partecipazioni indirette, anche di livello successivo al primo, possedute per il tramite di società soggette a controllo congiunto;

- quanto alle partecipate Rimini Congressi s.p.a. e Rimini Holding s.p.a., il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, lett. b), del Tusp, in quanto prive di dipendenti, e dagli artt. 20, comma 2, lett. d e 26, comma 12-*quinquies* avendo dichiarato, nel triennio 2013-2015, un fatturato inferiore a 500.000 euro.

- inoltre, in merito all'asserita insussistenza del controllo pubblico per Rimini Congressi s.p.a., apparentemente correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una società a capitale pubblico totalitario, la Sezione ha osservato come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

- con riferimento alla Società del Palazzo dei Congressi s.p.a., pur prendendo atto della programmata fusione per incorporazione della medesima nella controllante Rimini Congressi s.r.l., da realizzarsi entro il 2020, è stata rilevata la sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett b) ed e), del Tusp, essendo la società priva di dipendenti e avendo registrato risultati di esercizio negativi fin dal 2007 (anno della sua costituzione).

All'esito dell'analisi del provvedimento di revisione straordinaria, la Sezione richiama il Comune ad attivarsi in relazione alle due principali tipologie di criticità rilevate:

- ad assumere, nel caso di società con capitale pubblico maggioritario, le iniziative necessarie a formalizzare l'esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici (con particolare riferimento alle partecipazioni in Rimini Congressi s.p.a. e Start Romagna s.p.a.);

- a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del Tusp, adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione (con particolare riferimento a Start Romagna s.p.a.).

## FATTO E DIRITTO

1. L' art. 20, comma 1, del Tusp definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come *"analisi dell'assetto complessivo delle società"* in cui l'Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'eventuale adozione di *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione"*. In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica l'adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti, nonché in relazione all'adeguatezza organizzativa della struttura societaria delle partecipate alla luce dei parametri normativi.

Il successivo art. 20, comma 2, del Tusp specifica tale obbligo di motivazione con la previsione che i piani di razionalizzazione devono essere *"corredati di un'apposita relazione tecnica"* al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

In particolare, l'art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp prescrive alle Amministrazioni l'obbligo di rilevare la *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"* (cfr., negli stessi termini, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. nn. 92/2019/VSGO, 26/2021/VSGO e 223/2021/VSGO).

2. Il Comune di Rimini ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dell'art. 20, comma 1, del Tusp, i provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il 2019 e 2020 i citati provvedimenti sono parte di un *"documento unitario"* comprensivo della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica relativo all'anno precedente.

A tale riguardo si rileva che nonostante un'esposizione estremamente dettagliata delle argomentazioni circa l'(asserita) insussistenza del controllo pubblico in relazione ad alcune società partecipate e alla conseguente esclusione dal perimetro dei piani di numerose partecipate indirette dell'Ente, i documenti non contengono alcuna analisi dei costi di funzionamento delle società che rappresentano, invece, un presupposto indispensabile per escludere la necessità di contenimento dei costi medesimi ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp.

2.1. In particolare, con specifico riferimento al tema del contenimento dei costi, la Sezione prende atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 132

del 16 maggio 2017 l'Ente ha fissato obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Tusp per le società qualificate dallo stesso come controllate (Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile, Rimini Holding s.p.a., Amir s.p.a., Anthea s.r.l., Amir Onoranze Funebri s.r.l., C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile, Rimini Reservation s.r.l., Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.). Tali obiettivi sono stati fissati con decorrenza dal 2017 e successivamente riconfermati per gli anni 2018, 2019 e 2020 nel "Documento unico di programmazione" approvato dall'Ente. Dal 2019 si aggiungono anche Riminiterme s.p.a. e Riminiterme sviluppo s.r.l., alle quali gli obiettivi vengono assegnati con decorrenza 2020. Per quanto concerne Lepida s.c.p.a., gli obiettivi sono stati espressi dal socio di maggioranza (Regione Emilia-Romagna).

In particolare, gli obiettivi sono stati fissati in relazione al complesso delle spese di funzionamento, al costo complessivo del personale e alla somma delle altre spese di funzionamento (diverse dal personale). Per ognuno di tali aggregati, a consuntivo, non deve essere superato l'importo previsto dal "bilancio di previsione" del medesimo anno approvato dai soci, il quale a sua volta non deve superare l'importo previsto nel bilancio annuale di previsione 2017 che quindi costituisce, per ogni società, il parametro iniziale di riferimento. È fatta salva la possibilità di aumento delle singole voci di spesa nell'ipotesi di ampliamento dell'attività, a condizione di non aumentare l'incidenza media percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione.

In merito, la Sezione osserva che, seppure per determinate voci di costo sembra possibile individuare obiettivi comuni ai diversi organismi partecipati, la norma di riferimento richiede l'individuazione di obiettivi specifici che, per ogni società tengano conto del settore in cui ciascun soggetto opera. A questo si aggiunge la considerazione che un intervento finalizzato ad un'effettiva razionalizzazione dei costi operativi non può prescindere dall'analisi delle caratteristiche organizzative della società e della relativa struttura dei costi anche attraverso la valutazione comparativa con operatori dello stesso settore.

2.2. Nei provvedimenti in esame, l'Ente qualifica come società a controllo pubblico congiunto *"solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza (né di un diritto di veto assembleare), ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e legati tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante (come, ad esempio, Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.), non anche le altre (quali, ad esempio, A.M.R. s.r.l. consortile, Rimini Congressi s.r.l.*

*e Start Romagna s.p.a.), prive di tale patto (scritto) vincolante". Considera, inoltre, partecipazioni indirette del Comune "solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta (tramite) sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici)".*

La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Nella medesima pronuncia delle Sezioni Riunite viene inoltre affermato come, fermo restando il suesposto criterio di individuazione delle società a controllo pubblico, da cui discende l'applicabilità delle disposizioni dettate in materia dal Tusp, sussista, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, l'obbligo per gli enti soci "di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società", trattandosi di strumento finalizzato anche a valutare la "legittimità della detenzione della partecipazione societaria (ai sensi dell'art. 4), potendo quest'ultima non rivelarsi più strettamente inerente alla missione istituzionale degli enti soci (come messo in evidenza anche dal Consiglio di Stato, sentenza n. 578/2019)".

"Allo stesso modo, la necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato è strumentale all'effettiva vigilanza sull'attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest'ultima, delle norme dettate



dal TUSP, che prescrivono l'attribuzione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del personale (cfr. art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016), con conseguenti profili di responsabilità in caso di omissione."

Nel ribadire il richiamo al suddetto precedente delle Sezioni Riunite in sede di controllo, si sottolinea l'importanza del fatto che la delibera citata sia stata adottata con riferimento specifico ai rapporti tra l'ente pubblico e la società partecipata.

In relazione a quanto precede, la Sezione invita l'Ente di assumere le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere e di valorizzare pienamente la prevalente – quando non totalitaria – partecipazione pubblica, nonché ad estendere, di conseguenza, anche il perimetro delle partecipate indirette da includere nei piani di razionalizzazione, considerato che l'art. 2, lett. g), del Tusp, nel definire la partecipazione indiretta come *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*, non contiene alcuna esclusione delle fattispecie di controllo congiunto.

**3.** Dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute dal Comune di Rimini al **31 dicembre 2017** risulta che quest'ultimo era titolare di 6 partecipazioni dirette: **Rimini Holding s.p.a.** (100 per cento), **Itinera s.r.l. consortile in liquidazione** (80,68 per cento), **P.M.R. s.r.l. consortile** (79,63 per cento), **Uni.Rimini s.p.a. consortile** (25,48 per cento, oltre all'ulteriore partecipazione indiretta del 1,77 per cento detenuta tramite partecipata indiretta di secondo livello I.E.G. s.p.a., per una partecipazione complessiva dell'Ente in capitale della società pari a 27,25 per cento), **A.M.R. s.r.l. consortile** (24,69 per cento), **Lepida s.p.a.** (0,0015 per cento).

Con riferimento alle partecipazioni indirette, il piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2017 prende in considerazione 10 delle 11 partecipazioni indirette di primo livello possedute tramite Rimini Holding s.p.a.: **Anthea s.r.l.** (99,99 per cento), **Amir s.p.a.** (75,30 per cento), **Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile** (59,31 per cento), **Rimini Reservation s.r.l. in liquidazione** (51 per cento), **Rimini Congressi s.r.l.** (35,58 per cento), **Amfa s.p.a.** (25,00 per cento), **Start Romagna s.p.a.** (21,98 per cento), **Aeradria s.p.a. in fallimento** (18,11 per cento), **Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.** (11,94 per cento), **Riminiterme s.p.a.** (5 per cento), mentre **Hera s.p.a.** (1,37 per cento) resta esclusa dalla ricognizione in quanto società quotata.

Sono altresì escluse, stante la definizione di "società a controllo pubblico" e di partecipazione indiretta adottata dall'Ente, le società partecipate tramite Start Romagna s.p.a. (Team s.c.r.l., A.T.G. s.p.a. e METE s.p.a. controllate con quote rispettivamente del 76,15 per cento, 80 per cento e 58 per cento), tramite Romagna acque – Società delle fonti s.p.a. (Plurima s.p.a. controllata con una quota del 51 per cento) e tramite Rimini congressi s.r.l. (Società del Palazzo dei Congressi s.p.a., controllata con una quota dell'81,39 per cento, e Italian Exhibition Group s.p.a., quotata dal 2019).

Inoltre, l'Ente era titolare di 9 partecipazioni indirette di secondo livello (oltre alle società del "Gruppo Hera"), di cui solo **Amir Onoranze Funebri s.r.l.** (partecipata tramite Anthea s.r.l.) è oggetto di ricognizione.

Al **31 dicembre 2018**, per effetto della conclusione delle operazioni di liquidazione della società **Itinera s.r.l. consortile** e della cessione dell'intera partecipazione in **Amfa s.p.a.**, l'Ente risulta titolare di 5 partecipazioni dirette e 10 partecipazioni indirette di primo livello, mentre non risultano variazioni nelle indirette di secondo livello.

Al **31 dicembre 2019**, in seguito all'acquisto della partecipazione diretta in **Riminiterme s.p.a.** (in precedenza partecipata solo tramite Rimini Holding s.p.a.), l'Ente detiene 6 partecipazioni dirette, 10 partecipazioni indirette di primo livello, 8 partecipazioni indirette di secondo livello, oltre alle società del "Gruppo Hera s.p.a."

**4.** Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue con riferimento alle singole società.

#### **4.1 Rimini Holding s.p.a.**

**4.1.1** All'esito di tutte le ricognizioni in esame, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni, il Comune prevede il mantenimento senza interventi di Rimini Holding s.p.a. della quale detiene una partecipazione totalitaria (100 per cento).

**4.1.2** Lo statuto della società prevede che la stessa può operare esclusivamente a favore del Comune di Rimini, svolgendo attività di natura finanziaria (*holding* pura), con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione (unitaria e coordinata) di partecipazioni e, all'esercizio, per conto dell'Ente, dei diritti amministrativi e patrimoniali di socio. Nei piani viene indicata come una società strumentale *in house* la cui attività è riconducibile a quelle previste dall'art. 4, comma 2, lettera d), del Tusp operante nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.

**4.1.3.** In merito alla sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2,

del Tusp, il Comune sia nel provvedimento redatto nel 2018 che in quello successivo, pur dando atto del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del Tusp (società priva di dipendenti), non ritiene di dover attuare interventi di razionalizzazione.

Tale opzione viene motivata sulla base della considerazione che la *ratio* della norma posta a base delle predette disposizioni risiede nella volontà di eliminare quelle società che costituiscono "scatole vuote improduttive", categoria a cui non sarebbe riconducibile la partecipata in esame che peraltro opera utilizzando due dipendenti comunali per la parte prevalente della relativa attività lavorativa. Tuttavia, il Comune motiva la scelta organizzativa di ricorrere al modello *holding* in luogo di un intervento diretto dall'asserita impossibilità di svolgere con la medesima efficacia una gestione coordinata e congiunta delle proprie partecipate con ricorso alle professionalità interne.

Dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 23 febbraio 2010 che ha approvato la costituzione della *holding* comunale, risulta la scelta di dotare la società di una struttura operativa "snella ed economica" per la gestione delle partecipazioni possedute utilizzando in "*service*" personale del Comune. Il relativo contratto, stipulato nel 2010 e più volte rinnovato, è tuttora vigente. Il contratto risulta rinnovato dall' 01/07/2013 al 30/06/2016, dal 01/07/2016 al 30/06/2019 e, da ultimo, dal 01/07/2019 al 30/06/2022 per complessivi 97.600,00 euro.

4.1.4. Sono da considerarsi superate le criticità concernenti il requisito del fatturato minimo prescritto dagli artt. 20, comma 2, lett. d), e 26, comma 12-*quinquies*, del Tusp, rilevate da questa Sezione con deliberazione 126/2018/VSGO. Le indicazioni elaborate dal Dipartimento del Tesoro chiariscono che nell'applicazione della norma occorre fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna partecipata e, nel caso di società *holding*, includere fra le voci rilevanti di conto economico, fra l'altro, i proventi da partecipazioni (Voce C15). Applicando tali criteri il fatturato della società in esame risulta ampiamente superiore alla soglia minima pari a 500.000 euro fino al triennio 2016-2018 e a 1 milione di euro a partire dal triennio 2017-2019.

#### **4.2 Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile**

4.2.1. Con riferimento alla partecipazione diretta nella società P.M.R. s.r.l. consortile (pari al 79,63 per cento), se ne prevede il mantenimento senza interventi. La società, a partecipazione pubblica totalitaria, deriva dalla cessione da parte di A.M. s.r.l. consortile del ramo d'azienda relativo alla funzione di regolazione del trasporto pubblico locale a favore dell'agenzia della Provincia di Ravenna (analogamente a quanto effettuato dall'agenzia della Provincia di Forlì-

Cesena). In seguito al perfezionarsi di tale operazione, A.M. s.r.l. consortile ha conservato la proprietà delle reti e degli altri beni strumentali allo svolgimento del trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Rimini e, dal primo marzo 2017, ha mutato la propria denominazione sociale in P.M.R. s.r.l. consortile.

4.2.2. Nei provvedimenti esaminati il Comune riferisce come la società realizzi una gestione unitaria dei vari *assets* del trasporto pubblico locale situati nel territorio degli enti soci, attività che nel corso del tempo è sempre stata svolta congiuntamente, ritenendo non praticabile una diversa modalità.

4.2.3 La società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp; tuttavia, l'affermazione dell'Ente circa la non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp non è supportata dall'analisi dei costi di funzionamento della società indispensabile per valutare l'eventuale necessità di contenimento degli stessi. In proposito, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 2.

### **4.3 Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile**

4.3.1. All'esito della ricognizione periodica la partecipazione diretta in A.M.R. s.r.l. consortile (24,69 per cento) viene mantenuta senza interventi.

4.3.2. La società, a partecipazione pubblica totalitaria, ha origine dalle operazioni societarie in parte descritte al punto precedente riconducibili al progetto di aggregazione delle tre agenzie per il trasporto pubblico locale operanti nel bacino romagnolo.

Nel 2017 è stata realizzata la scissione parziale proporzionale delle agenzie della mobilità delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini (A.T.R. s.r.l. consortile e A.M. s.r.l. consortile) in favore dell'Agenzia della Mobilità della Provincia di Ravenna A.M.B.R.A. s.r.l. (che successivamente ha modificato la propria denominazione in A.M.R. s.r.l.), con trasferimento dei rami d'azienda relativi alla funzione di regolazione. La società, che ha assunto la funzione dal 1° marzo 2017 a conclusione del processo di scissione, è obbligatoriamente partecipata dalle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e da tutti i Comuni dei rispettivi ambiti territoriali come previsto dalle normative nazionali e regionali che disciplinano lo svolgimento del servizio. L'art. 3-*bis* del d.l. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 dispone che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o

designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012". Per quanto concerne la legislazione regionale si richiamano le l.r. n. 30/1998 e n. 10/2008. L'art. 19, comma 1, della l.r. n. 30/1998 dispone che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo l'agenzia svolge la propria funzione "dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore" e adotta "forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata [...] che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000" (cfr. art. 25, della l.r. n. 10/2008).

4.3.3. Nonostante la partecipazione pubblica totalitaria, il Comune di Rimini, nei provvedimenti in esame sostiene come la società non possa qualificarsi a controllo pubblico sulla base delle seguenti motivazioni:

*"a) A.M.R. s.r.l., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta";*

*"b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di un "diritto di veto" assembleare) non esiste alcun "patto parasociale" vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti".*

4.3.4. Richiamando le considerazioni generali già esposte al punto 2.2., la Sezione, vista la partecipazione pubblica totalitaria, nonché la natura omogenea degli enti soci ritiene che la società sia da considerarsi a controllo pubblico. Peraltro, con specifico riferimento ad A.M.R. s.r.l. questa Sezione si è già espressa in occasione dell'esame dei provvedimenti di revisione periodica degli altri enti soci (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 106/2020/VSGO e 9/2021/VSGO). In tale sede è stato osservato come la conclusione circa la natura di società a controllo pubblico di A.M.R. s.r.l. consortile derivante dalle caratteristiche della compagine sociale, nonché dalle modalità "operative e organizzative" della partecipata dettate dalla normativa regionale di riferimento, risulti "avvalorata dall'esistenza di un organo di coordinamento dei soci (art. 10), che svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società (art.15.1), funzioni in tutto riconducibili ad una forma di controllo pubblico congiunto".

#### **4.4. Uni.Rimini s.p.a. società consortile per l'Università nel Riminese**

4.4.1. L'Ente, nei piani in esame, prevede il mantenimento senza interventi della società Uni.Rimini s.p.a. consortile, partecipata direttamente (25,48 per cento) e indirettamente tramite IEG s.p.a. (1,34 per cento), riconfermando le valutazioni compiute in sede di revisione straordinaria.

4.4.2. Secondo quanto indicato nello statuto la società costituisce un *"organizzazione comune tra i soci per lo svolgimento, in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, di azioni preordinate allo sviluppo dell'università, della ricerca scientifica e del sistema della formazione ed istruzione superiore nel territorio riminese, nel preciso presupposto dei relativi importanti effetti sull'economia e lo sviluppo locali in termini di crescita della produttività, di internazionalizzazione e di innovazione"*. L'Ente riferisce come tale attività, che ha contribuito allo sviluppo e al consolidamento dell'università nel riminese, non potrebbe essere svolta esclusivamente da privati, senza la compartecipazione pubblica a causa della mancanza di redditività e sia quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp. L'equilibrio economico della società è garantito dai contributi consortili versati dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

4.4.3. Negli anni 2017 e 2018 sono intervenuti numerosi cambiamenti nella compagine sociale: acquisto da parte di Uni.Rimini s.p.a di 630.000 azioni del valore nominale di 0,51 euro ad azione dal socio Fondazione Carim e annullamento di 430.000 azioni proprie di Uni.Rimini s.p.a. con conseguente riduzione del capitale sociale da 1.020.000 euro a 800.700 euro, recesso con decorrenza 30 giugno 2018 del socio Confartigianato di Rimini con una quota del 1,27 per cento e, con decorrenza 28 settembre 2018, del socio Comune di Riccione con una quota pari al 1,40 per cento. Da una recente visura camerale la società risulta detenere 197.800 azioni proprie per un valore di 100.878 euro. Il Comune di Rimini con 400.000 azioni è il socio di maggioranza relativa.

4.4.4. La società rispetta tutti i parametri di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp; tuttavia, l'affermazione dell'Ente circa la non ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del Tusp non è supportata dall'analisi dei costi di funzionamento della società indispensabile per valutare l'eventuale necessità di contenimento degli stessi. In proposito, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 2.

#### **4.5. Lepida s.p.a.**

4.5.1. Con riferimento a Lepida s.p.a., partecipata con una quota dello 0,0015 per cento, l'Ente opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Nei provvedimenti in esame il Comune evidenzia come il servizio di "connessione telematica" con le altre pubbliche amministrazioni regionali sia qualificabile come "attività strumentale" ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del Tusp. Inoltre, i servizi di connettività per i cittadini e, a partire dal 1° gennaio 2019, a seguito della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a., la gestione delle prenotazioni di prestazioni sanitarie, costituiscono servizi di interesse generale ai sensi del comma 2, lett. a), del Tusp.

4.5.2. Attualmente la società, che opera in conformità al modello *in house providing*, è partecipata dalla Regione con una quota, nettamente maggioritaria, del 95,64 per cento e per la parte residua da tutti i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, oltre ad altre amministrazioni pubbliche, per un totale di 446 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un organismo di controllo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci. Il Comune di Rimini con delibera consiliare n. 40 del 13 giugno 2019 ha approvato lo schema di convenzione quadro della durata di cinque anni e le conseguenti modifiche allo statuto sociale che hanno interessato, tra l'altro, le clausole sulle attribuzioni dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo che risultano fortemente limitate parallelamente ad un'espansione delle competenze del comitato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla disamina svolta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2020 (deliberazione n. 113/2021/PARI, par. 12.3.1, in particolare per quanto riguarda i patti parasociali), nonché alle precedenti relazioni.

#### **4.6. Riminiterme s.p.a.**

4.6.1. Riminiterme s.p.a. (di seguito RT) nel 2017 e nel 2018 era partecipata indirettamente, tramite Rimini Holding s.p.a., con una quota del 5 per cento.

Dal 7 febbraio 2019, il Comune è divenuto socio di maggioranza della società con una quota di partecipazione diretta del 77,67 per cento che si aggiunge a quella indiretta già detenuta. Da tale data RT e la sua controllata Riminiterme Sviluppo s.r.l. (di seguito RTS) sono considerate dall'Ente società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del Tusp. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29 aprile 2019 sono state adottate

tutte le modifiche statutarie conseguenti. In applicazione dell'art. 15 dello statuto sociale, che prevede che la società possa essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, in data 9 maggio 2019 è stato nominato il nuovo organo amministrativo. Come risulta dall'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Tusp, l'opzione per l'organo collegiale è motivata in ragione della complessità della gestione futura. Viene precisato inoltre che la composizione collegiale non inciderà in maniera rilevante sui costi della società a fronte dei compensi contenuti che il Comune intende riconoscere ai due "componenti aggiuntivi".

4.6.2. Nei provvedimenti in esame l'Ente riferisce che la "società è concessionaria (dal demanio marittimo, fino al 2031) dello stabilimento termale denominato talassoterapico e, dal 2003, proprietaria (attualmente attraverso la detenzione dell'intero capitale sociale della "Riminiterme Sviluppo s.r.l." che la possiede) della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) 'Novarese', con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito contratto di programma del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia".

4.6.3. Il Comune di Rimini fin dal 2004 si era attivato per la privatizzazione della società e, in data 26 ottobre 2005 aveva ceduto a Coopsette soc. coop a.r.l., aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica, 7.862.694 azioni pari al 94,13 per cento del capitale sociale di Riminiterme s.p.a. (conservando una quota del 5 per cento) al prezzo di vendita di 9 mln di euro. Il contratto poneva a carico dell'acquirente l'obbligo di realizzare, entro il 31 dicembre 2012, un consistente programma di investimenti di riqualificazione dei beni e delle aree di proprietà della società (Piano industriale migliorativo per il polo del benessere e della salute) presentato dall'acquirente stesso all'atto della partecipazione alla predetta procedura.

A fronte della mancata realizzazione del progetto entro il termine indicato il Comune ha attivato la clausola arbitrale espressamente prevista dal "contratto di cessione delle azioni". Nelle more della conclusione del procedimento Coopsette soc. coop a.r.l. veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e il Commissario liquidatore comunicava al Collegio arbitrale che non intendeva subentrare nell'arbitrato. Dopo una lunga serie di rinvii delle relative udienze l'arbitrato è stato sospeso e la controversia definita transattivamente.

L'atto di transazione approvato con deliberazione consigliere n. 25 del 29



maggio 2018, prevede la cessione da Coopsette al Comune di Rimini di n. 6.487.694 azioni pari al 77,67 per cento del capitale sociale di RT per l'importo di 4.500.000 euro. Dalla deliberazione risulta che il valore della partecipazione era stato stimato dai consulenti dell'Ente in 8.971.000 euro con una minore spesa pari a 4.471.000 corrispondente ad una parte del danno richiesto dal Comune per la mancata realizzazione del progetto originariamente previsto. L'Ente ha riacquistato solo una parte delle azioni trasferite nel 2005 in quanto 1.375.000 azioni pari al 16,46 per cento del capitale sociale erano state cedute nel 2011 da Coopsette a Hidra s.r.l.

4.6.4. In sede di esame del provvedimento di ricognizione straordinaria la Sezione aveva preso atto delle determinazioni dell'Ente che, pur riaffermando la scelta di dismissione della società (in quanto l'attività svolta non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del Tusp), riteneva necessario mantenere "temporaneamente" la partecipazione del 5 per cento ed acquisire l'ulteriore partecipazione diretta del 77,67 per cento, per poi procedere ad una nuova dismissione.

4.6.5. Il Comune è divenuto socio di maggioranza della società dal 7 febbraio 2019 e la citata delibera n. 25 del 29 maggio 2018 (che ha approvato l'atto di transazione dell'11 settembre 2018) è stata trasmessa alla Sezione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Tusp.

4.6.6. Il provvedimento di ricognizione ordinaria del 2019 prevedeva la vendita, entro il 2021, dell'intera partecipazione ad un soggetto privato da individuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica. In data 31 luglio 2020 il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet l'avviso per la raccolta di "manifestazioni d'interesse" all'acquisto dell'82,67 per cento del capitale sociale di RT o, in alternativa, del 100 per cento di RTS con l'obiettivo di acquisire elementi informativi sul mercato potenziale per poter poi predisporre un bando di selezione del miglior acquirente con procedura ad evidenza pubblica. L'Ente riferisce che, entro il termine di scadenza ha risposto unicamente la società Renco Valore s.r.l., dichiarandosi interessata all'acquisto dell'intera partecipazione in Rimiterme Sviluppo s.r.l. al prezzo di 4.000.000 di euro previa liberazione dal debito di questa nei confronti della controllante pari a 8.077.109 euro al 31 dicembre 2020. Il progetto presentato dal proponente è circoscritto alla riqualificazione della sola parte immobiliare "ex colonia Novarese" tramite la realizzazione di un "polo del benessere e dello spettacolo, costituito da un albergo 4 stelle o 4 stelle superiore (con alcune funzioni connesse al benessere) nell'edificio già esistente (la "ex colonia" vera e propria) e da un nuovo realizzando

*auditorium-teatro nel relativo terreno di pertinenza".*

4.6.7. La cessione delle quote di RTS è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 17 giugno 2021 e successivamente, in data 2 luglio 2021 dall'assemblea ordinaria dei soci della controllante. L'operazione è stata inserita nel "Piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031" elaborato, su impulso del socio di maggioranza, da RT che prevede la vendita dell'intera partecipazione societaria detenuta in RTS ad un acquirente "privato" selezionato con procedura competitiva ad evidenza pubblica che entro un triennio dovrà trasformare "la "ex Colonia Novarese" (comprensiva di fabbricato e di relativo ampio terreno di pertinenza) nel nuovo "polo del benessere e dello spettacolo", [...] da integrare sinergicamente con l'attività termale svolta da RT nell'antistante fabbricato "Talassoterapico" [...] da riqualificare anch'esso, ad opera della stessa RT, con parte delle risorse che essa ritrarrà dalla vendita della partecipazione attualmente detenuta in RTS". Il perfezionamento dell'iter amministrativo relativo all'avvio del predetto piano ha comportato, fra l'altro, la modifica del precedente accordo di programma fra il Comune e la Provincia di Rimini denominato "Il Polo del benessere in località Miramare nel Comune di Rimini". Con decreto del sindaco in data 14 luglio 2021 è stata approvata l'"Appendice" all'accordo citato.

Il Comune prefigura, in seguito alla vendita di RTS e alla definizione dell'assetto di RT la cessione dell'intera quota di partecipazione pari all'87,67 per cento entro il primo semestre del 2022.

4.6.8. In attuazione delle predette deliberazioni RT ha avviato, con apposito bando, la procedura ad evidenza pubblica per selezionare il miglior acquirente dell'intera partecipazione al capitale sociale di RTS ponendo quale prezzo a base d'asta la somma di 4.600.000 euro e fissando al 2 ottobre 2021 il termine per la presentazione delle offerte.

Gli obblighi reciproci delle società in relazione alla realizzazione del piano sono regolati da un contratto sottoscritto in data 2 agosto 2021 richiamato nel bando. RT si è impegnata: a destinare prioritariamente il prezzo della vendita all'estinzione dei propri mutui con gli istituti bancari, con conseguente cancellazione delle ipoteche sui beni immobili di proprietà di RTS; a realizzare, entro tre anni dalla data di efficacia del contratto, gli interventi di propria competenza secondo quanto indicato nel programma degli investimenti riportato nel piano di sviluppo aziendale; a garantire tale adempimento mediante la costituzione di un apposito deposito vincolato di importo pari a 500.000 euro.

RTS si è impegnata a non disporre in alcun modo, per il triennio successivo

alla data di efficacia del contratto, dell'area denominata "ex colonia Novarese" e a realizzare, entro lo stesso termine, gli interventi di propria competenza. A garanzia del corretto adempimento RTS si è obbligata a corrispondere una penale pari all'importo del danno potenzialmente patibile da RT per la mancata realizzazione degli interventi citati stimato in 1.500.000. Il pagamento di tale importo sarà oggetto di un autonomo contratto di garanzia. L'efficacia del contratto è stata sospensivamente condizionata alla vendita dell'intera partecipazione di RT in RTS e alla consegna da parte dell'acquirente della citata fideiussione. Nel piano 2020 il Comune di Rimini evidenzia come *"per evitare di incorrere nella stessa criticità verificatasi a seguito della precedente privatizzazione di RT del 2005 (quando l'attuazione degli investimenti promessi dall'aggiudicatario (stimati in euro 9.225.000,00) fu garantita da una fideiussione di importo esiguo (euro 2.400.000,00) rispetto al relativo ammontare totale), occorrerà che la sanzione pecuniaria per inadempimento contrattuale sia adeguata (pari al 100 per cento) all'investimento previsto"*. In proposito si osserva che, a fronte di investimenti previsti di importo molto più elevato (oltre 30 milioni di euro) l'importo della fideiussione richiesto è ancora più esiguo (1,5 mln).

4.6.9. Il prezzo a base d'asta della procedura è allineato alla somma indicata nella proposta iniziale di Renco Valore s.r.l. e all'importo (4.613.000 euro) risultante dalla perizia di stima richiesta da RTS e acquisita in data 2 marzo 2021 che attesta il valore di mercato dell'immobile di proprietà di RTS (considerato corrispondente al valore di mercato della partecipazione societaria detenuta da RT).

Si segnala in proposito che l'immobile era iscritto nel bilancio di RTS (fino all'esercizio 2019) per un importo di 8.000.000 di euro sulla base di una precedente perizia datata 16 giugno 2017 mentre una ulteriore perizia di poco successiva (30 ottobre 2017) predisposta su incarico del Comune e confermata da *"apposita relazione di congruità dell'Agenzia delle Entrate"* ne stimava il valore in 10.400.000.

Dall'esame del bilancio 2020 di RTS risulta che è stata eseguita una svalutazione di 3.387.000 euro per adeguare il valore contabile del compendio immobiliare agli esiti della perizia 2021.

4.6.10. Con riferimento agli obblighi conseguenti all'aggiudicazione della gara come indicati nel bando emerge, fra l'altro, che *"RT dovrà, entro la data di stipula della cessione delle quote, presentare una situazione patrimoniale di RTS aggiornata, attualizzando la precedente situazione patrimoniale allegata al*

*presente bando e nella quale risulterà che RTS non avrà alcun debito nei confronti della partecipante o di soggetti terzi, salvo passività collegabili all'ordinaria gestione. RT si impegnerà a rifondere ogni eventuale sopravvenienza passiva che dovesse verificarsi in relazione a fatti sopravvenuti non previsti o prevedibili".* Ne deriva pertanto la rinuncia di RT al credito vantato nei confronti di RTS iscritto in contabilità, al 31 dicembre 2020, per l'importo di 8.077.109, originato dai finanziamenti concessi nel tempo da RT alla controllata per l'acquisto e i successivi interventi per la messa in sicurezza dell'immobile di proprietà di quest'ultima.

Il bilancio di esercizio 2020 di RT fa registrare una perdita di 4.742.676,38 euro, generata per 493.000 euro *"dall'impatto negativo generato dalla pandemia da Covid-19 sul valore della produzione della società"* e, per la parte più consistente, dalla prudenziale svalutazione di 4.249.616 euro effettuata sui predetti crediti (per finanziamenti) vantati nei confronti della controllata RTS. Nella Relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio di esercizio 2020 si legge che la svalutazione è stata quantificata in modo tale che il valore della partecipazione e del credito nei confronti della società controllata allocati in bilancio ammontino *"complessivamente ad € 4.000.000. Il suddetto valore risulta pertanto allineato con il valore di mercato determinato dall'unica manifestazione di interesse ricevuta dal Comune di Rimini per l'acquisto della società controllata RTS"*.

Infine, l'Assemblea straordinaria dei soci del 2 luglio 2021 approva la proposta dell'organo amministrativo di coprire la perdita dell'esercizio 2020 e di quelle pregresse per complessivi 5.449.469,27 euro (importo superiore al terzo del capitale sociale) mediante riduzione delle riserve disponibili per l'importo di 463.266,38 euro e, per la parte eccedente, pari a 4.986.203 euro mediante riduzione del capitale sociale che passerà quindi dall'importo di 8.353.011,00 euro a 3.366.808,00 euro. L'opzione per l'immediata integrale copertura delle perdite è stata adottata volontariamente scegliendo di non applicare la sospensione quinquennale delle disposizioni di cui all'art. 2446 cod.civ. disposta dall'art. 6 del d.l. n. 23/2020 convertito dalla legge n. 178/2020.

Il minor valore del patrimonio netto contabile di RT comporterà per il Comune e Rimini Holding s.p.a. la svalutazione delle rispettive partecipazioni.

4.6.11. Nell'ambito della relazione sul governo societario che le società a controllo pubblico devono predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Tusp, l'organo amministrativo di RT ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Gli indicatori elaborati per la relativa valutazione e misurazione evidenziano nel 2020 valori

negativi indicativi di una situazione di crisi anche se nel documento viene chiarito che questi *"sono fortemente dipendenti da fatti eccezionali: la forte contrazione dell'attività aziendale causata dalla pandemia da Covid-19 e l'accantonamento al fondo rischi su crediti verso la controllata RTS"*. In ogni caso, l'organo amministrativo evidenzia come, in considerazione dei risultati negativi conseguiti il "piano di riqualificazione e sviluppo aziendale 2021-2031" assume anche la valenza di provvedimento necessario ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Tusp.

Nella relazione sul governo societario non sono indicati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Tusp, né le ragioni della mancata adozione.

#### **4.7 Riminiterme Sviluppo s.r.l.**

4.7.1. La società non è stata inclusa nei piani di razionalizzazione periodica 2018 e 2019 in quanto partecipata indirettamente tramite Rimini Holding s.p.a. e RT società, quest'ultima, ritenuta non soggetta al controllo dell'Ente nel periodo di riferimento degli stessi (2017 e 2018). Dal 2019, il Comune, come già anticipato al punto precedente, partecipa alla società con una quota dell'82,67 per cento attraverso la controllata RT. RTS è stata pertanto ricompresa nel piano 2020.

4.7.2. Come evidenziato dal Comune stesso la società è soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica, non rispettando i parametri di cui all'art. 20, comma 2, lettere a), b), d) ed e), del Tusp.

L'attività svolta non è riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del Tusp. La società risulta priva di dipendenti. Inoltre, nel periodo 2017-2019 ha conseguito un fatturato medio di poco superiore a 5.000 euro, nettamente inferiore al valore prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp pari a un milione di euro e, da ultimo, ha fatto registrare in tutti gli esercizi finanziari dal 2015 al 2019 risultati costantemente negativi. Il Comune di Rimini segnala che RTS è *"stata praticamente in stato di 'immobilismo' dal 2011 fino al 27/11/2020 [...] la società non ha quindi alcun ricavo (fatta eccezione - in alcuni anni - per alcuni ricavi da locazione dell'area di pertinenza della ex colonia Novarese" ad alcuni soggetti che vi organizzano, talvolta, alcuni eventi), mentre sostiene i normali costi della propria "esistenza in vita" e quindi, dal punto di vista economico, ha sempre generato perdite di esercizio [...] che sono state sempre coperte con le sopravvenienze attive annualmente generate dalla rinuncia (da parte della controllante-creditrice RT) al rimborso del proprio credito di finanziamento per importo uguale a quello della perdita di ogni singolo esercizio"*.

Si rinvia al paragrafo precedente per l'analisi dell'operazione di dismissione

della partecipazione.

#### **4.8. Anthea s.r.l.**

4.8.1. Anthea s.r.l. è partecipata indirettamente tramite Rimini Holding s.p.a. con una quota del 99,98 per cento. La compagine sociale è composta anche dai Comuni di Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e Morciano di Romagna (dal 18 settembre 2020) con una quota dello 0,0066 per cento ciascuno.

4.8.2. La società, a partecipazione pubblica totalitaria, opera secondo il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 16 del Tusp, e svolge servizi affidati dagli enti soci qualificati nei piani in esame come "strumentali" (manutenzione delle strade e del verde pubblico, lotta antiparassitaria, servizi cimiteriali e gestione degli immobili comunali). Risulta regolarmente iscritta nell'elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società *in house*, ex art. 192 del d.lgs. 50/2016 gestito da ANAC.

Il Comune di Rimini opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

4.8.3. Il Comune di Rimini con deliberazione della Giunta n. 132 del 13 maggio 2017, ha fissato obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ai sensi dell'art. 19, comma 5, Tusp, chiedendo alle società di dimostrare in nota integrativa o nella relazione sulla gestione il rispetto degli indirizzi. Una ulteriore rendicontazione complessiva in ordine al conseguimento degli stessi, unitamente agli obiettivi strategici, è stata effettuata, fino al 2019, nella "Relazione sulla performance" dell'Ente. Anthea s.r.l. registra sia nel 2017 che nel 2018 uno scostamento rispetto agli obiettivi assegnati motivato dal mancato adeguamento dei canoni in rapporto alle attività svolte e da "attività straordinarie" assegnate nell'esercizio 2018.

Anche nell'esercizio 2020 la società evidenzia il mancato rispetto degli obiettivi assegnati con riferimento alle spese di funzionamento, ascrivibile secondo quanto riferito nella relazione sulla gestione 2020 allo "*svolgimento di attività straordinarie ricevute nel corso dell'esercizio 2020 che presentano marginalità insufficienti a coprire le spese generali effettive*" e, analogamente a quanto si è verificato negli esercizi precedenti, allo "*svolgimento delle attività ordinarie non coperte adeguatamente dai canoni che non risultano aggiornati*" in rapporto agli incrementi del "*patrimonio in affidamento ed agli standard prestazionali garantiti, e quindi non in grado di coprire adeguatamente i costi fissi specifici e quelli di struttura*". A tali cause di ordine gestionale si sono aggiunti gli

effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

#### **4.9. Amir Onoranze Funebri s.r.l.**

4.9.1 Amir Onoranze Funebri s.r.l. è controllata dal socio unico Anthea s.r.l. a sua volta controllata da Rimini Holding s.r.l. Costituisce, pertanto, per il Comune di Rimini una partecipata di terzo livello, controllata con una quota del 99,99 per cento.

4.9.2. All'esito di entrambe le ricognizioni, il Comune prevede il mantenimento della società nonostante l'attività esercitata sia, per la parte commerciale (onoranze funebri), apparentemente non riconducibile a quelle consentite dall'art. 4 del Tusp. Tale scelta viene motivata con riferimento alla funzione di interesse generale svolta in termini di regolazione del mercato con positivi effetti sugli utenti in termini di contenimento dei prezzi e in generale di limitazione all'affermarsi di pratiche commerciali scorrette.

#### **4.10. Amir s.p.a.**

4.10.1. Con riguardo ad Amir s.p.a., partecipata indirettamente, tramite la *holding* comunale, con una quota del 75,30 per cento, l'Ente già in sede di ricognizione straordinaria, ne aveva previsto la razionalizzazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), del Tusp (svolgimento di attività simili o analoghe a quelle svolte da altre partecipate). Nel caso specifico l'altra partecipata risulta essere Romagna acque – Società delle fonti spa, il Comune aveva riferito di voler procedere alla scissione parziale proporzionale a favore di Romagna acque del ramo d'azienda relativo alla gestione delle reti idriche e alla successiva liquidazione della società.

4.10.2. Nei provvedimenti in esame viene riconfermata la decisione precedentemente assunta seppure con uno slittamento dei tempi inizialmente previsti. In proposito si prende atto della complessità dell'operazione che coinvolge non solo il Comune di Rimini e Amir s.p.a., ma anche le altre quattro società patrimoniali del servizio idrico che operano nel bacino romagnolo (Sis s.p.a. per parte della Provincia di Rimini, Unica Reti s.p.a. per la Provincia di Forlì-Cesena, Team s.p.a. per l'area di Faenza e Lugo e Ravenna Holding s.p.a. per l'area di Ravenna). Secondo quanto riferito dall'Ente, sono emerse rilevanti criticità *"per effetto delle possibili implicazioni tariffarie del progetto sia dal punto di vista regolatorio-tariffario (connesse alla prevista nuova seconda remunerazione tariffaria - a carico dell'utenza di Forlì-Cesena e Ravenna - di beni idrici di fatto già "pagati" dalle tariffe in passato, ed anche alla prevista dinamica tariffaria maggiormente onerosa, per la medesima utenza, nel primo suddetto periodo), sia da quello societario (di equilibrio, nella compagine sociale di RASF,*

*tra i soci dei tre territori provinciali romagnoli*)". Nel piano 2020 viene rappresentata una possibile soluzione al problema tariffario descritto.

4.10.3. Il Comune segnala, infine, che, se risultasse non attuabile il progetto di costituire un'unica società proprietaria dei beni del ciclo idrico integrato nel territorio della Romagna, la soluzione alternativa di razionalizzazione vedrebbe la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in P.M.R. s.r.l. (società patrimoniale che gestisce i beni del trasporto pubblico locale).

4.10.4. La società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Tusp, e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, comma 2, del Tusp che evidenzia, sia nel 2019 che nel 2020, come eventuali criticità potrebbero derivare unicamente dalla mancata percezione dei canoni di affitto d'azienda *"nei tempi e nei modi previsti"*. L'organo amministrativo riferisce che *"tali elementi sono alla base della programmazione finanziaria utile allo svolgimento delle attività di investimento che la società continua ad eseguire sugli impianti e sui beni del SII da onorare con normali mezzi di pagamento"*. Nella relazione sul governo societario l'organo amministrativo precisa, inoltre, che *"Al fine di assicurare il regolare afflusso finanziario derivante dai canoni la società adotta i seguenti comportamenti:*

1. *mantiene monitorate tutte le scadenze previste per l'incasso dei canoni sia di locazione immobiliare che di affitto d'azienda;*

2. *notifica anticipatamente la scadenza di pagamento delle rate del canone mediante comunicazione tracciata (PEC) con particolare riguardo, data la rilevanza, alle somme dovute dal gestore.*

*Inoltre, al fine di scongiurare qualunque problema conseguente all'eventuale prolungarsi dei ritardi di pagamento dei canoni da parte del gestore, sono state mantenute attive linee di credito con istituti bancari di importo proporzionale ad almeno una rata di canone"*.

Viene, inoltre, motivatamente esclusa l'integrazione degli strumenti di governo societario ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del Tusp.

#### **4.11. Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a.**

4.11.1. Con riferimento alla partecipazione indiretta, tramite Rimini Holding s.p.a., nella società Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a., pari al 59,31 per cento, se ne prevede il mantenimento senza interventi, salvo la possibilità di una futura integrazione con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari, C.A.A.B. s.p.a. consortile controllata dal Comune di Bologna e CAL s.p.a. controllata dal Comune di Parma. La Regione Emilia-Romagna, titolare di quote di partecipazione nelle tre società, sia nel piano di razionalizzazione



adottato ai sensi della legge n. 190/2014 che nel provvedimento di revisione straordinaria, aveva optato per una dismissione delle stesse, ma successivamente, in esito al confronto con gli enti soci, è emersa una nuova valutazione dell'interesse regionale al mantenimento. La Regione ha quindi promosso iniziative di collaborazione o aggregazione fra le società che gestiscono i centri agroalimentari. Un primo schema di protocollo di intenti tra il Comune di Parma, il Comune di Bologna, il Comune di Rimini e la Regione stessa è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 2185/2018 e poi sottoscritto nel mese di gennaio 2019. In seguito, con deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 18 maggio 2020 è stato approvato un nuovo protocollo *"finalizzato all'obiettivo concreto di predisporre, entro il 31 dicembre 2020, il piano industriale congiunto dei Centri agroalimentari regionali di medio e lungo termine"*. Con *"nota del 10 luglio 2021 la Regione comunica l'avvenuta sottoscrizione, in data 7 luglio 2021, di un nuovo protocollo d'intenti che conferma l'intenzione di cercare una soluzione aggregativa, in continuità con l'attività già svolta in tale direzione"* (cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI).

Nel piano 2020 l'Ente segnala che *"dopo lunghe interlocuzioni preliminari tra esse, nell'estate 2020 le tre società coinvolte - alle quali, nel frattempo, si è aggiunto il "Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena" ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a.") - hanno individuato, come modalità di integrazione maggiormente conveniente dal punto di vista economico-finanziario, quella societaria (attraverso fusione e/o altre operazioni societarie) ed elaborato, con l'aiuto di un consulente congiuntamente individuato, un primo documento, che ipotizza ed analizza i possibili scenari di integrazione e di postintegrazione tra le quattro società ed in particolare gli investimenti, i costi, i ricavi, i margini ed i tempi di realizzazione del progetto, scenari che i soci pubblici coinvolti stanno attualmente valutando"*.

4.11.2. La società negli esercizi 2017 e 2018 risultava amministrata da un organo collegiale composto da tre membri, opzione recentemente confermata in occasione della nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Come indicato nel verbale dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2019, trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Tusp, tale scelta è motivata in considerazione della *"complessità della gestione futura della società, anche in relazione ai progetti di integrazione funzionale con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari"* e dell'esigenza di rappresentare le diverse componenti (pubblica e privata) che formano la compagine sociale.

4.11.3. La trasmissione del predetto verbale ha dato luogo all'invio di una nota da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Struttura per l'indirizzo, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione del Tusp, pervenuta, per conoscenza, anche alla Sezione con l'invito, alla Società e alle amministrazioni socie, a verificare la rispondenza dei compensi deliberati alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 7, del Tusp, anche in riferimento all'orientamento relativo al rispetto del limite ai compensi degli amministratori adottato dalla Struttura in data 10 giugno 2019.

4.11.4. In risposta l'Amministratore unico della controllante Rimini Holding s.p.a. sostiene che la norma limitativa dei compensi non sarebbe applicabile alla società, ma anche in caso contrario, la società sarebbe comunque autorizzata a discostarsi dall'orientamento in questione (almeno fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione), essendo intervenuto successivamente all'assemblea dei soci che ha nominato gli amministratori. Viene, inoltre, indicato il costo annuo dell'organo amministrativo che risulta, seppure di poco, superiore al limite previsto dalle norme citate.

4.11.5. In proposito si osserva quanto segue. La quantificazione dei compensi per gli amministratori delle società a controllo pubblico è disciplinata dall'art. 11, comma 6, del Tusp. La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe definire appositi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce di classificazione di tali società e, per ciascuna fascia, il limite massimo dei compensi da corrispondere agli amministratori. Fino all'emanazione del decreto, ai sensi del dell'art. 11, comma 7, del Tusp resteranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo cui "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Tale regime transitorio da applicarsi nelle more dell'emanazione del decreto, che non è stato ancora adottato, ha determinato numerosi dubbi interpretativi. In particolare, anche per effetto delle modifiche abrogative disposte dall'art. 28, comma 1, lett. o) e p), del Tusp, le norme risultano disorganiche e di non semplice applicazione. Sul punto si è espressa di recente la Sezione di controllo per la Liguria con deliberazione n. 29/2020/PAR che in estrema sintesi ha affermato come l'art. 11 del Tusp sia da considerarsi applicabile a tutte le società a controllo pubblico e il rinvio all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 sia "da intendersi circoscritto unicamente al parametro di determinazione del compenso previsto dalla

previgente disciplina, senza che rilevi l'originaria distinzione soggettiva tra il comma 4 ed il comma 5 del più volte citato art 4." Tale conclusione è in linea con l'orientamento già fornito dalla Struttura di monitoraggio.

4.11.6. Il Collegio condivide tale interpretazione e ritiene, pertanto, che il predetto limite sia applicabile al Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a. sulla base della normativa vigente, non rilevando in alcun modo la circostanza che l'Orientamento citato, finalizzato esclusivamente a supportare le amministrazioni nell'applicazione della stessa, sia stato adottato successivamente alla nomina dell'organo amministrativo. Inoltre, a prescindere dall'obbligo di trasmissione delle delibere di nomina degli organi amministrativi, invita l'Ente a vigilare, affinché le proprie controllate adeguino i compensi degli amministratori al limite prescritto.

4.11.7. In relazione al conseguimento degli obiettivi posti dal Comune sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Tusp si osserva quanto segue. Sia nel 2017 che nel 2018 la società, in termini assoluti, registra uno scostamento rispetto ai valori indicati nel bilancio di previsione 2017 che costituiscono i parametri iniziali di riferimento.

Per quanto concerne l'esercizio 2018, in particolare, il *budget* predisposto dalla società evidenzia per i tre aggregati di riferimento (costi della produzione complessivi, costo del personale, e costi della produzione escluso il personale), valori superiori a quelli dell'esercizio 2017 e il consuntivo 2018 registra valori superiori a quelli preventivati per il medesimo anno. L'obiettivo risulta conseguito solo considerando l'incidenza delle spese di funzionamento in rapporto al valore della produzione nel bilancio 2018 rispetto al dato previsionale dello stesso esercizio.

In proposito, nell'ambito della relazione sul governo societario adottata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Tusp, l'organo amministrativo precisa che, con riferimento all'esercizio 2018, le voci di spesa più rilevanti che hanno determinato lo scostamento fra *budget* e consuntivo del medesimo anno, risultano essere le manutenzioni al compendio immobiliare e impiantistico, gli oneri per servizi condominiali e alcune spese amministrative (consulenze e altro). In merito alla prima di queste voci viene inoltre precisato che l'importo inserito nel bilancio di previsione 2017, era stato determinato in considerazione di rilevanti interventi di manutenzione effettuati nel 2016 che facevano prevedere costi nettamente inferiori nell'esercizio successivo, mentre il dato effettivo a consuntivo già nel 2017 è risultato maggiore rispetto alle previsioni e, in considerazione del consistente valore delle immobilizzazioni (immobili e impianti) e della data di

entrata in funzione delle stesse sarà progressivamente crescente. Viene quindi affermato come il rispetto di un valore fisso, parametrato al budget 2017 “*risulta un obiettivo non conseguibile*”. Relativamente alle spese per servizi condominiali, in costante aumento rispetto al preventivo 2017, occorre considerare che solo per una parte (30 per cento) restano a carico della società (il restante 70 per cento è a carico dei conduttori contrattualmente tenuti a corrispondere una quota di rimborso). Le medesime criticità si ripropongono anche in relazione al bilancio 2019.

Per quanto concerne il costo per il personale, seppure nel 2018 non ecceda il valore preventivato nel *budget* riferito al medesimo anno, né nel 2017, né in nessuno degli anni successivi risulta rispettare il valore indicato dal Comune come parametro di riferimento (dato previsionale 2017), e non è chiarito se questo sia dovuto esclusivamente all’operare di automatismi contrattuali.

In conclusione, si invita l’Ente ad assumere le iniziative del caso affinché la società controllata rispetti gli obiettivi assegnati o, a riesaminare tali obiettivi in considerazione delle caratteristiche organizzative della stessa.

#### **4.12. Rimini Reservation s.r.l. in liquidazione**

4.12.1. In merito a Rimini Reservation s.r.l., partecipata indirettamente con una quota del 51 per cento tramite Rimini Holding s.p.a., il Comune già in sede di revisione straordinaria aveva optato per la razionalizzazione della partecipata in quanto l’attività svolta risultava non riconducibile a quelle consentite dall’art. 4 del Tusp. Il programma originario prevedeva entro fine settembre 2018 l’approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, della messa in liquidazione della società con decorrenza 1° gennaio 2019 (in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2018 del contratto di servizio fra la società e l’Ente).

4.12.2. In seguito, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 18 settembre 2020, il piano di revisione straordinaria era stato modificato, in esito anche ad intervenute nuove valutazioni in ordine alle modalità di gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica (i.a.t.), dell’attività di *reservation* e alle altre collegate, in armonia con le politiche turistiche regionali. L’Ente ha adottato la decisione di affidare, a decorrere dal 1° ottobre 2019, l’attività di informazione ed accoglienza turistica, unitamente ad altre collegate, ad un soggetto privato da individuare tramite procedura ad evidenza pubblica, prorogando per nove mesi dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019 (data di aggiudicazione prevista), alle medesime condizioni, il contratto di servizio in essere con Rimini Reservation s.r.l. che è stata posta in liquidazione a decorrere dal 2 ottobre 2018.

Secondo quanto riferito dall'Ente nel provvedimento di ricognizione del 2019, al termine della procedura di gara il servizio è stato affidato a decorrere da dicembre 2019 a Rimini Wellcome Destination Management Company s.r.l. consortile.

4.12.3. Rimini Reservation s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 4 gennaio 2021 in seguito alla chiusura della procedura di liquidazione.

#### **4.13. Rimini Congressi s.r.l.**

4.13.1. Rimini Congressi s.r.l. è una società a partecipazione pubblica totalitaria, partecipata dal Comune di Rimini, dalla Provincia di Rimini e dalla C.C.I.A.A. della Romagna, con quote rispettivamente del 35,58 per cento, del 32,50 per cento e del 31,92. Si tratta di una *holding* pura che opera per conto dei tre soci pubblici nel settore fieristico congressuale tramite altre due società Italian Exhibition Group s.p.a (e le relative partecipate) e la controllata Società del Palazzo dei Congressi s.p.a. (organismi che il Comune ha scelto di non inserire nei provvedimenti di ricognizione ordinaria sulla base delle considerazioni già esposte al punto 2.2). Rimini Congressi s.r.l. possiede l'81,39 per cento della Società del Palazzo dei Congressi s.p.a. mentre la quota di partecipazione in Italian Exhibition Group s.p.a è variata nel periodo 2017 – 2019 per effetto della quotazione in borsa della società passando dal 65,07 per cento degli anni 2017 e 2018 all'attuale 49,29 per cento. In ogni caso, per effetto del voto maggiorato spettante a Rimini Congressi s.r.l. a tale quota corrisponde circa il 55,86 per cento dei voti esercitabili in assemblea.

4.13.2. In ordine alla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 20 del Tusp, preliminarmente l'Ente afferma che Rimini Congressi s.r.l. svolge un'attività strumentale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del Tusp e come tale consentita, oltre ad essere fondamentale *“per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale”*. In proposito, si osserva una sovrapposizione organizzativa rispetto all'attività simile svolta per il Comune di Rimini da Rimini Holding s.p.a. Per quanto riguarda le ulteriori ipotesi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp, risultano superate le criticità relative al rispetto dei limiti di fatturato (art. 20, comma 2, lett. e), del Tusp) evidenziate in sede di esame del provvedimento di revisione straordinaria, mentre permane il mancato rispetto del parametro di cui alla lett. b) (società priva di dipendenti). In proposito, l'Ente specifica che l'assenza di dipendenti, nel caso in esame, non è indice di inattività, bensì di precise scelte gestionali orientate all'economicità della gestione. Afferma, inoltre,

*l'opzione per il mantenimento della società poiché "per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini (prevalenti rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del Tusp, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto".*

4.13.3. Infine, il Comune afferma di voler comunque procedere, seppure ritenga non sussistere alcun obbligo di razionalizzazione imposto dalla normativa vigente, alla fusione per incorporazione della Società del Palazzo dei Congressi s.p.a. nella controllante Rimini Congressi s.r.l., da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020. L'operazione eliminerebbe i costi di funzionamento della Società Palazzo dei Congressi s.p.a. e consentirebbe alla controllante *"di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico"*. In proposito, si ricorda che la società a causa degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (immobile destinato a palazzo dei congressi), che incidono in maniera consistente sul bilancio ha costantemente fatto registrare risultati economici negativi. Per effetto del perfezionarsi di tale operazione Rimini Congressi s.r.l. diverrebbe una *holding* mista. *"Si tratterebbe di una società che svolgerebbe attività rientranti in parte (quelle - strumentali - di holding) nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del TUSP e in parte (quelle - di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche - immobiliari) in quelle della lettera b del medesimo articolo"*. Nella relazione sull'attuazione del piano 2019 il Comune riferisce che la fusione per incorporazione delle due società *"è stata approvata prima dai tre soci pubblici di RC, al proprio interno [...] (Rimini Holding s.p.a. lo ha fatto con deliberazione della propria assemblea ordinaria dei soci del 02/10/2020, previa analoga approvazione del proprio socio unico Comune di Rimini con D.C.C. n.42 del 24/09/2020) e poi dalle assemblee dei soci delle due società in essa coinvolte il 19/10/2020"*. L'operazione si è perfezionata in data 21 dicembre 2020.

4.13.4. Nell'assemblea straordinaria del 15 luglio 2019, il Comune di Rimini e gli altri enti pubblici soci, pur affermando, nei rispettivi provvedimenti di ricognizione ordinaria, che la società non può qualificarsi a controllo pubblico, hanno approvato alcune modifiche dello statuto sociale, introducendo l'obbligo di predisporre la relazione sul governo societario comprensiva di strumenti di

valutazione del rischio di crisi aziendale. Nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2019, che approva, tra l'altro, la predetta modifica si legge che l'Ente ha inteso conformarsi ad una delle indicazioni date dalla Sezione con la propria deliberazione n. 126/2018/VSGO adeguando *"volontariamente, in via di autolimitazione, lo statuto [...] ad alcuni dei principali profili di impronta "pubblicistica" del D.Lgs.175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale, con l'introduzione, in tali statuti, degli "strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale" (ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016) e l'adeguamento degli attuali quorum deliberativi assembleari, nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di governance e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale"*.

Al riguardo, la Sezione ribadisce l'invito ad assumere con immediatezza le iniziative con gli altri soci pubblici per la necessaria formalizzazione del controllo pubblico congiunto.

4.13.5. Nella prima relazione predisposta ai sensi dell'art. 6 del Tusp, il valore di alcuni indicatori, principalmente di natura finanziaria (oneri finanziari rapportati al fatturato e posizione finanziaria netta), sembrerebbe evidenziare alcune aree critiche nella gestione aziendale, ma l'organo amministrativo riferisce come gli stessi siano poco significativi in riferimento alle caratteristiche della società e conclude il documento affermando che non sussistono situazioni tali da ingenerare un rischio di compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della stessa.

4.13.6. Da ultimo, si ricorda il complesso rapporto di garanzia, aperto con lettera di patronage nel 2010, in favore della Rimini Congressi s.r.l. con riguardo al mutuo concesso alla medesima società da Unicredit s.p.a., per l'importo di 46,5 milioni di euro. Come riferito nel bilancio dell'esercizio 2019 (nota integrativa), la somma incassata dalla cessione delle azioni di Italian Exhibition Group s.p.a. in seguito all'avvio delle operazioni di quotazione in borsa della società è stata destinata per un importo di oltre 18 milioni di euro all'estinzione del mutuo. Il debito residuo al 31 dicembre 2019 è pari a quasi 15 milioni di euro. Dal documento risulta inoltre che la società ha ottenuto, in seguito ad accordi con la banca mutuante, la liberazione del vincolo di pegno su 6,5 milioni di azioni di IEG s.p.a. (pertanto, ad oggi sono costituite in pegno 8.574.062 azioni delle 15.213.126 totali), mentre i soci sono stati liberati da ogni vincolo assunto nei confronti di Unicredit s.p.a. con la lettera di *patronage* sottoscritta all'atto della

stipula del contratto di mutuo.

#### **4.14. Italian Exhibition Group s.p.a.**

4.14.1. A partire dal 2014 il Comune di Rimini (congiuntamente agli altri soci pubblici) ha avviato un percorso di privatizzazione delle proprie società partecipate operanti nei settori fieristico e congressuale: Rimini congressi s.r.l., Rimini Fiera s.p.a. e Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.

L'Ente riferisce che l'*advisor* selezionato con procedura ad evidenza pubblica al fine di verificare le effettive possibilità di cessione a privati delle partecipazioni nelle citate società, in esito all'analisi svolta era giunto alla conclusione che unicamente Rimini Fiera s.p.a. presentava caratteristiche di "appetibilità" per il mercato.

Nell'ottobre 2016 si è concluso il processo di fusione fra Rimini Fiera s.p.a. (che muta la propria denominazione in Italian Exhibition Group s.p.a., di seguito I.E.G.) e Vicenza Holding s.p.a. (Fiera di Vicenza), operazione propedeutica alla successiva quotazione in borsa della nuova società, più volte posticipata.

La nuova società è controllata da Rimini congressi s.r.l., a sua volta partecipata, nelle annualità considerate (2017, 2018, 2019) dal Comune di Rimini tramite Rimini Holding s.p.a. con una quota del 35,58 per cento, dalla Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini (ex Camera di commercio di Rimini) con una quota del 32,50 per cento e dalla Provincia di Rimini con una quota del 31,92 per cento.

Nel 2017, nel 2018 e nel 2019 fino al perfezionamento dell'operazione di quotazione in borsa Rimini congressi controllava la società Italian Exhibition Group s.p.a. con una quota del 65,07 per cento.

4.14.2. Dopo vari rinvii, il 19 giugno 2019 è stata avviata la quotazione di I.E.G. s.p.a. nel segmento ordinario del M.T.A. (Mercato telematico azionario) della Borsa valori di Milano mediante offerta pubblica di vendita ad investitori istituzionali da parte dei soci Rimini Congressi s.r.l. e Salini Impregilo s.p.a. di parte delle azioni possedute pari rispettivamente a n. 4.870.000 azioni e n. 522.349 azioni. Il prezzo di collocamento è stato fissato a 3.70 euro per azione.

All'esito dell'operazione di quotazione di I.E.G. s.p.a., Rimini Congressi s.r.l. ha incassato la somma di 17,3 mln di euro (al netto delle spese di collocamento), utilizzata per una parziale anticipata estinzione dei mutui iscritti in bilancio, con conseguente riduzione anche della rata annuale di ammortamento.

Per effetto dell'operazione, la partecipazione di Rimini congressi s.r.l. in I.E.G. s.p.a. si è ridotta al 49,29 per cento del capitale sociale; tuttavia, tale



quota, per l'operare dell'istituto del c.d. "voto maggiorato", garantisce a Rimini congressi s.r.l. il 55,86 per cento dei voti esercitabili in assemblea e quindi il controllo della società I.E.G. s.p.a. Nel bilancio di esercizio 2020 si legge che I.E.G. s.p.a. non è comunque soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Rimini congressi s.r.l. ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice civile.

4.14.3. Il 19 ottobre 2020 le assemblee delle società Rimini Congressi s.r.l. e Società del Palazzo dei Congressi s.p.a. (della quale I.E.G. possedeva il 18,39 per cento del capitale e AIA Palas società consortile a.r.l. il 0,033 per cento), hanno deliberato la fusione per incorporazione della seconda nella prima. Per effetto del perfezionarsi della fusione in data 22 dicembre 2020, I.E.G. s.p.a. è divenuta titolare di una quota pari al 10,36 per cento del capitale di Rimini congressi s.r.l. (un'ulteriore quota pari allo 0,23 per cento è stata assegnata a AIA Palas società consortile a.r.l.).

4.14.4. Da ultimo, si segnala che nel mese di ottobre 2020 I.E.G. s.p.a. e Bolognafiere s.p.a. hanno siglato una lettera di intenti (non vincolante) avente ad oggetto una possibile operazione di integrazione delle due società. Dal Bilancio 2020 di Rimini Congressi emerge che è ancora in corso, fra i soci pubblici delle società e la Regione Emilia-Romagna il confronto per portare a termine l'operazione *"garantendo la stabilità societaria nel futuro, al fine di realizzare gli importanti investimenti che dovranno essere approvati assieme all'approvazione del nuovo Piano Industriale della c.d. 'combined entity' e garantendo mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa dedicato, l'apporto di nuovo importante capitale da parte del socio Regione Emilia-Romagna"*.

Nelle annualità in esame il Comune di Rimini esclude I.E.G. s.p.a. dal perimetro delle società oggetto di ricognizione ai sensi dell'art. 20 del Tusp, in quanto, sulla base della definizione di partecipata indiretta adottata dall'Ente, sarebbero tali solo quelle detenute per il tramite di una società soggetta a controllo (monocratico) da parte dell'Ente medesimo. Secondo la prospettazione del Comune di Rimini I.E.G. s.p.a. non è controllata da Rimini Congressi s.r.l. che a sua volta non è controllata da Rimini Holding s.p.a. Infine, dal 19 giugno 2019 I.E.G. s.p.a. è esclusa dalla ricognizione in quanto società quotata.

#### **4.15. Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.**

4.15.1. La società *in house* Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. è partecipata indirettamente con una quota del 12,69 per cento (11,94 per cento tramite Rimini Holding s.p.a. e 0,75 per cento tramite Amir s.p.a.). L'Ente prevede il mantenimento della partecipata che svolge l'attività di gestione di parte del

servizio idrico integrato della Romagna e la progettazione e realizzazione degli impianti e delle reti afferenti il servizio (analogamente ad Amir s.p.a. di cui si è già detto), in quanto riconducibile alle prescrizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a), del Tusp. In merito alla parziale coincidenza dell'attività svolta con quella di Amir s.p.a. si rimanda al precedente punto 4.10.

4.15.2. Il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci sulla base della convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2020. La nuova convenzione è stata approvata dal Comune di Rimini con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dell'8 marzo 2018.

4.15.3. Risultano correttamente inserite nello statuto le disposizioni in materia di composizione del fatturato delle società *in house* recate dall'art. 16, comma 3, del Tusp.

4.15.4. In esito alle criticità evidenziate dalla Sezione con deliberazione 126/2018/VSGO con riferimento alle disposizioni statutarie relative alla composizione dell'organo amministrativo (che prevedevano un consiglio di amministrazione composto da cinque membri), l'assemblea straordinaria dei soci del 25 giugno 2019 (come risulta dal verbale trasmesso alla Sezione in data 4 luglio 2019) ha approvato la modifica di numerose previsioni ed in particolare anche dell'art. 16 "Consiglio di amministratore e amministratore unico". Quest'ultimo articolo nella sua nuova formulazione prevede la possibilità che la società sia amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Nella medesima data, come risulta dal verbale trasmesso alla Sezione in data 20 agosto 2019 ai sensi dell'art. 11 del Tusp, l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo organo amministrativo collegiale (composto da cinque membri). La scelta è motivata con riferimento alla necessità di garantire un'adeguata rappresentanza ai soci, di rispondere all'esigenza di condivisione delle scelte gestionali che deriva anche dal confronto fra i soci e gli amministratori, di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità e diversificazione delle attività svolte, e allo svolgimento di un effettivo presidio sull'attività aziendale. Da ultimo viene precisato che tale scelta *"non incide sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti"*.

4.15.5. Come già rilevato in sede di esame del provvedimento di revisione straordinaria, non risulta inserita nei due provvedimenti in esame la società Plurima s.p.a., partecipata da Romagna Acque s.p.a. con una quota del 32,28 per cento. In ordine all'individuazione del perimetro delle società partecipate indirette

soggette alle norme del Tusp si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 2.2.

4.15.6. Da ultimo, si segnala che in data 30 dicembre 2020 è stata costituita la società Acqua Ingegneria s.r.l., partecipata da Romagna Acque s.p.a. con una quota del 48 per cento, da Ravenna Holding s.p.a. con una quota del 21 per cento e dall'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centrosettentrionale con una quota del 31 per cento, senza che sia stato trasmesso alla Sezione alcun atto deliberativo del Comune di Rimini al riguardo (art. 5, comma 3, del Tusp).

#### **4.16. Start Romagna s.p.a.**

4.16.1 Per quanto riguarda la società Start Romagna s.p.a., partecipata indirettamente al 21,98 per cento tramite Rimini Holding s.p.a. e a capitale pubblico maggioritario, l'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

4.16.2 La società svolge l'attività di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete e come tale in linea con le prescrizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. a), del Tusp.

4.16.3. La Sezione, in sede di esame del provvedimento di revisione straordinaria aveva invitato i soci a formalizzare la situazione di controllo pubblico congiunto con conseguente inserimento nelle successive ricognizioni ordinarie delle società partecipate tramite Start Romagna s.p.a. (Team s.r.l. consortile, A.T.G. s.p.a., METE s.p.a.). Nonostante il Comune di Rimini e gli altri enti soci non abbiano condiviso tale interpretazione, nell'ottica di aderire all'invito della Sezione alla piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni pubbliche, hanno deliberato un adeguamento dello statuto della società in coerenza con alcuni *"dei principali profili di natura pubblicistica del d.lgs n. 175/2016"* (art. 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico", art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società controllo pubblico", art. 14 "Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica") e la stipula di un patto di consultazione fra i principali soci (approvati dal Comune di Rimini con deliberazione consigliere n. 26 del 29 aprile 2019). Tale accordo di consultazione è stato sottoscritto dalle tre *holding* pubbliche (Ravenna Holding s.p.a., Rimini Holding s.p.a. e Livia Tellus Romagna Holding s.p.a.), da T.P.E.R. s.p.a., dal Comune di Cesena e dalle Province di Rimini e Forlì-Cesena ed è *"volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra esse, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle"*

*proprie autonome posizioni”.*

4.16.4. La Sezione conferma l’orientamento assunto in sede di esame dei provvedimenti di revisione ordinaria degli enti soci in ordine alla sussistenza, in capo alla società, di una situazione di controllo pubblico.

#### **4.17. Aeradria s.p.a.**

4.17.1. La società, partecipata indirettamente tramite Rimini Holding s.p.a. con una quota del 18,11 per cento, è stata dichiarata fallita in data 26 novembre 2013. Aeradria detiene una quota di controllo (51 per cento) di Airport Infrastructure Rimini s.r.l. dichiarata fallita in data 3 ottobre 2013.

4.17.2. Nei provvedimenti in esame non vengono fornite ulteriori informazioni.

### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall’esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 del Comune di Rimini;
- invita l’Ente ad assumere tutte le iniziative necessarie per formalizzare il controllo rispetto alle società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica;
- rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Rimini;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 26 gennaio 2022.

Il presidente  
(Marco Pieroni)  
*(firmato digitalmente)*

Il relatore  
(Khelena Nikifarava)  
*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 1 febbraio 2022

Il Funzionario preposto

(Roberto Iovinelli)

*(firmato digitalmente)*